



19

MOD. 6 U.CO.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amm.va e Sociale
Div. Prima - Sez. II

559/C.10982.10089.D(22)

Roma, 13 luglio 1995

OGGETTO: Modalità di pagamento della cauzione ex art.137
T.U.L.P.S. per attività di investigazione o vigilanza
privata.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
e, per conoscenza:	
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA

Come è noto l'art.137 del T.U. delle Leggi di P.S. prescrive che la licenza relativa all'espletamento dei servizi di vigilanza e di raccolta di informazioni a favore di privati è subordinata al versamento nella Cassa Depositi e Prestiti di una cauzione il cui ammontare è stabilito dal Prefetto della Provincia.

Questa disposizione si applica, in virtù dell'ampio rinvio normativo contenuto nell'art.222 Disp. Att. c.p.p. anche a coloro ai quali la competente Autorità di p.s. rilascia l'autorizzazione a svolgere, previo mandato del difensore di una delle parti private, compiti di ricerca di elementi di prova da far valere nel processo penale, prevista dal combinato disposto dagli artt.134 T.U.L.P.S., 38 e, appunto, 222 delle Disp. Atti c.p.p..



Ministero dell'Interno

- 2 -

Poichè è stato segnalato, anche da parte di associazioni di categoria, che, nonostante i chiarimenti forniti da questo Ministero nella circolare n.559/C.26454.10089.D (22) dell'8/03/1993, vengono tuttora seguite dai vari Uffici periferici prassi non univoche, sembra opportuno tornare a ribadire alcune utili indicazioni sull'argomento.

Occorre in primo luogo osservare che il versamento di cauzioni costituite a favore dello Stato o di altri Enti Pubblici trova una sua generale disciplina nella legge 10.6.1982 n.348.

Questa normativa ammette che tali garanzie possano essere prestate indifferentemente, nelle seguenti maniere:

- a) per mezzo del versamento di una somma in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato secondo quanto previsto dall'art.54 del R.D. 23/06/1924 n.827 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
- b) mediante fidejussione bancaria rilasciata da istituti di credito;
- c) per mezzo di una polizza assicurativa fidejussoria rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13/2/1985 n.449, che abbiano effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il ramo cauzioni o il ramo crediti e dispongano del prescritto margine di solvibilità.

Ciò premesso occorre stabilire se queste disposizioni possano essere applicate anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo prescritto dal ricordato art.137 T.U.L.P.S..

A tal proposito sembra che si debba essenzialmente tener conto delle finalità per le quali il legislatore richiede che i titolari delle licenze ex art.134 T.U.L.P.S. debbano costituire la garanzia prevista dal ricordato art.137 del medesimo Testo Unico.

Si può, a tal riguardo, osservare che la cauzione ex art.137 T.U.L.P.S. garantisce non l'adempimento civilistico delle obbligazioni assunte dal titolare della licenza nell'esercizio della propria attività, ma, diversamente, l'assolvimento di tutti gli obblighi, sanciti dalla vigente



Ministero dell'Interno

- 3 -

legislazione, non solo di polizia, connessi con la conduzione di un istituto di vigilanza o investigazione.

L'ordinamento ha previsto che il Prefetto, in caso di violazione o inosservanza di leggi, possa esercitare su tale cauzione un'ulteriore potestà sanzionatoria disponendo l'incameramento totale o parziale della somma.

E' il caso di sottolineare che il denaro oggetto di un simile provvedimento, deve essere devoluto esclusivamente all'Erario dello Stato, non potendo ammettersi per esso una diversa destinazione, quale, ad esempio, il soddisfacimento di diritti creditorî vantati da terzi siano essi privati o enti pubblici.

E' allora evidente che la cauzione ex art.137 T.U.L.P.S., viene costituita a favore esclusivamente dello Stato e, pertanto, ricade pienamente sotto la rammentata disciplina della legge n.348/1982.

Alla luce di ciò si deve concludere che la cauzione relativa alle licenze per l'apertura e conduzione di istituti di vigilanza ed investigazione possa essere costituita oltre che mediante versamento di una somma in numerario, così come lascia presupporre la lettera dell'art.137 T.U.L.P.S., anche nelle altre maniere (deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, costituzione di una fidejussione bancaria e di una polizza fidejussoria) tassativamente individuate dal citato art.1 della legge n.348/1992.

Ritenendo che queste ultime forme di garanzia non presentino alcun ostacolo ai fini di una loro eventuale escussione e che esse consentano anche una semplificazione dei procedimenti da mettersi in essere, una volta trascorso il prescritto termine di legge, per lo svincolo delle somme versate, si pregano le SS.LL. di voler impartire le necessarie istruzioni affinché venga permesso agli interessati di poter scegliere liberamente in quale delle maniere, consentite dalla più volte ricordate legge n.348/1982, prestare la cauzione prescritta dall'art.137 T.U.L.P.S..

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

PEL MINISTRO

STG/fs